COMUNE DI POGGIOMARINO
Provincia di Napoli

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 DEL 29/04/2016

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-COMPONENTE TARI-MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.98 DEL 28/11/2014-APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.

L'anno **duemilasedici** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **20,30** nella sala del Centro Civico Polivalente di Via XXV Aprile, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22/04/2016, prot. n. 9674, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, di convocazione.
Presiede la seduta il dott. **SAPORITO ANTONIO** , in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.
E', altresì, presente il Sindaco Dott. **Pantaleone Annunziata.**

COGNOME E NOME	PRESENTI
SAPORITO ANTONIO	SI
D' AMBROSIO EUGENIA	SI
ORLANDESE VINCENZO	SI
CANGIANIELLO SALVATORE	SI
VERMIGLIO AMERIGO	SI
D'AVINO PASQUALE	SI
BUONO FRANCESCO	SI
VELARDO GENNARO	SI
AVINO DANIELE	SI
GUASTAFIERRO RAFFAELE	SI
FORNO ANDREA	NO
SPERANZA GIUSEPPE	NO
D'AMBROSIO FRANCESCO	NO
VASTOLA VINCENZO	NO
CARILLO FRANCO	NO
CALVANESE ANTONIO GIUSEPPE	NO

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. **10** e assenti, sebbene inviatati, **6** come sopra riportato.

Giustificano l'assenza i Consiglieri Sigg. _____
Risultano, altresì, presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale i Sigg.: Prof. Gerardo Aliberti, Avv. Mariangela Nappo, Sig. Antonio De Marco, avv. Alfonso Troiano
Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4°, lett. a) del D.Lgs. 18/8/2000, 267, il Segretario Generale dott.ssa Rosanna SANZONE .

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg.:, , .

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, premettendo che sulla proposta deliberazione:
- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità tecnica, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto non sia mero atto di indirizzo;
- il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art.49 del D.lgs. 18/8/2000 n.267, nel caso in cui la proposta di deliberazione in oggetto comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata;
ha espresso il competente parere sull'allegata proposta.

Il Presidente introduce il capo 12) dell'O.d.G. ad oggetto:" Imposta Unica Comunale (IUC)-componente TARI- Modifica regolamento approvato con delibera di C.C. n. 98 del 28.11.2014 - Approvazione testo coordinato "e, considerato che i punti successivi, 12, 13 e 14 sono attinenti, propone di accorpare la discussione e procedere poi con votazione separata.

La proposta del Presidente viene accolta.

Assessore Nappo: la TARI è stata istituita nell'anno 2014 e deve coprire integralmente quelli che sono i costi d'esercizio e investimento del servizio di gestione dei rifiuti, i quali devono essere analiticamente individuati nel corrispondente Piano finanziario che ne determina i costi operativi di gestione e i costi comuni nonché i costi d'uso del capitale. Con il Piano Finanziario che oggi si propone di deliberare andiamo appunto a stabilire quali sono i costi che il nostro Comune sosterrà per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per l'anno 2016, che ammontano a complessivi Euro 3.538.301. Nel bilancio di previsione sarà quindi scritta una corrispondente somma in entrata di pari importo per l'integrale copertura del costo. Per quanto riguarda le tariffe, per la ripartizione dei costi fissi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, il criterio razionale utilizzato è quello della proporzione rispetto alla superficie occupata, nel rispetto delle linee guida per la redazione del Piano finanziario. Per quello che riguarda il regolamento che si propone di approvare, questo è composto da 36 articoli. Con questo andiamo a disciplinare tutto quello che riguarda la tariffa distinguendo in maniera netta tutto quello che concerne le utenze domestiche da quelle non domestiche. In linea di massima questo regolamento ricalca quello già approvato lo scorso anno con sole poche modifiche formali.

Giacché nessun consigliere chiede di intervenire, il Presidente, indice la votazione, in forma palese, per appello nominale, sulla proposta iscritta al punto 12) dell'Ordine del Giorno:

Presenti : 11 ; Assenti: 6 (Forno, Speranza, D'Ambrosio F., Vastola, Carillo, Calvanese);

Votanti : 11; Voti a favore: 11;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera n. 54 del 28/04/2016;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l' esito della votazione, effettuata in forma palese, per appello nominale;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 54 del 28.04.2016, ad oggetto: " Imosta Unica Comunale (IUC)-componente TARI – Modifica regolamento approvato con delibera di C.C. n. 98 del 28.11.2014 – Approvazione testo coordinato", che, unitamente al testo regolamentare, si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente propone di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, per cui indice apposita votazione in forma palese, per alzata di mano, la quale dà il seguente risultato:

Presenti : 11 ; Assenti: 6 (Forno, Speranza, D'Ambrosio F., Vastola, Carillo, Calvanese);

Votanti : 11; Voti a favore: 11

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta del Presidente;

Visto l' esito della votazione, effettuata in forma palese, per alzata di mano;
Udita la proclamazione al termine della votazione;

D E L I B E R A

di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs. N. 267/2000 .

COMUNE DI POGGIOMARINO

Provincia di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)
TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: RAGIONERIA - FINANZA - TRIBUTI - ECONOMATO

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA
UFFICIO: TRIBUTI VARI
RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

PROPOSTA N° 54 DEL 28/04/2016

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

Oggetto: **IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-COMPONENTE TARI-MODIFICA REGOLAMENTO APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N.98 DEL 28/11/2014-APPROVAZIONE TESTO COORDINATO.**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che
l'articolo 1 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 che dispone al comma 639 l'istituzione dal 1 gennaio 2014 in tutti i comuni del territorio nazionale, della Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, in sostituzione del precedente Tributo denominato TARES;

l'art. 1 ,commi dal 641 al 668 della L. 147/2013, stabilisce condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione;

VISTI
gli artt. 1 e 2 del D.L. 6 marzo 2014, n.16, con i quali sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;

VISTO
l'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n.446, che attribuisce ai comuni la potestà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che
l'art. 1, comma 702 della citata Legge 147/2013, stabilisce che resta ferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui al citato art.52 del D.Lgs. 446/1997 anche per la nuova TARI;

VISTO
il comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001 n.448, che consente ai Comuni l'approvazione dei regolamenti relativi alle proprie entrate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che
in data 28/11/2014 con delibera n. 98, il Consiglio Comunale ha modificato e riapprovato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Componente Tari, composto da n.ri 36 articoli e, trasmesso, come per legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero;

CONSIDERATO
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con propria nota prot. 3311/2015 ha chiesto all'Ente la modifica dell'art. 4, che disciplina il " soggetto attivo", prevedendo espressamente il caso di immobili la cui superficie insiste sul territorio di due distinti Comuni;

CONSIDERATO altresì
che il Collegio dei Revisori dei Conti sul vigente regolamento ha espresso parere favorevole e, la modifica oggetto del presente provvedimento, è dettata unicamente dall'esigenza di recepire le prescrizioni dettate da l MEF e previste dalla vigente normativa;

RITENUTO, quindi
recepire le prescrizioni fatte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, modificando l'articolo 4 del vigente Regolamento, riapprovando il Testo Coordinato;

VISTO:
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D.Lgs. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni ;
- Il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011;
- La legge n. 214/2011 di conversione del D.L. n. 201/2011;
- La legge n. 44 /2012 di conversione del D.L. n. 16/2012;
- La legge n.147 del 27/12/2013;
- Il D. Lgs. n.118 del 23/06/2011 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili);
- La Legge di Stabilità n.208 del 28/12/2015;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa che si hanno per ripetuti e trascritti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1) Di modificare il vigente Regolamento per l'applicazione della IUC componente (TARI), approvato con delibera di C.C. n. 98 del 28/11/2014.

2) Di approvare il nuovo testo coordinato del Regolamento TARI, composto da n. 36 articoli, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale.

3) Di disporre che il presente provvedimento venga trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 del T.U.E.L.

Visto si approva il su esteso schema di proposta di deliberazione e se ne propone la sua presentazione al Consiglio Comunale per i successivi adempimenti di competenza.

Dalla Residenza Comunale, lì 28/04/2016

Assessore

_____

AVV. MARIANGELA NAPPO

Sulla presente deliberazione, si esprimono ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000:

Parere in ordine alla regolarità tecnica.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Parere in ordine alla regolarità contabile.

Favorevole

Il Responsabile del Settore

dott.ssa Antonietta DE ROSA

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso:

Il Segretario Generale
F.to dott.ssa Rosanna SANZONE

Il Presidente del Consiglio Comunale
F.to Dott. SAPORITO ANTONIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Articolo 124, comma secondo, Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio il giorno 09/05/2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

Poggiomarino, lì _____

IL MESSO COMUNALE
F.to Sig. Giuseppe AVINO

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Poggiomarino, _____

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Il sottoscritto **Vice Segretario Generale**

ATTESTA

CHE La presente deliberazione:
X E' stata affissa all'Albo pretorio, 15 giorni consecutivi, per la pubblicazione, come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000;

Poggiomarino, 09/05/2016

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra *Rosa Maria* **BONAGURA**

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29/04/2016
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);
_ perché trascorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. L.vo 18/08/2000 n. 267);

Poggiomarino, 09/05/2016

La Responsabile dell'Ufficio Segreteria
F.to Sig.ra *Rosa Maria* **BONAGURA**

Il Vice Segretario Gen.le
F.to Dott.ssa Rosa FINALDI

Il presente provvedimento viene assegnato a:

_____ per le procedure attuative, ai sensi del combinato disposto di cui agli art.107, comma 3, e 109, comma 2, del T.U.E.L. 267/2000.

Addì, _____

Il Vice Segretario Gen.le
Dott.ssa Rosa FINALDI

Ricevuta da parte del Responsabile

copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

Addì, _____

Firma_____

■ **Regolamento**

TRIBUTI

IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC - COMPONENTE TARI (Tassa sui Rifiuti Urbani)

Testo coordinato – Adeguato alla L. 208/2015

INDICE

Art. 1 –*Oggetto del Regolamento* ..... pag. 3
Art. 2 - *Presupposto del tributo* ..... » 3
Art. 3 – *Decorrenza del tributo* ..... » 3
Art. 4 – *Soggetto attivo* ..... » 4
Art. 5 – *Soggetto passivo* ..... » 4
Art. 6 – *Gestione e classificazione dei rifiuti* ..... » 5
Art. 7 – *Rifiuti assimilati agli urbani* ..... » 6
Art. 8 – *Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti* ..... » 6
Art. 9 – *Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti* ..... » 7
Art. 10 – *Esclusione dall'obbligo di conferimento* ..... » 7
Art. 11 – *Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio* » 8

Art. 12 – *Base imponibile del tributo* ..... » 9
Art. 13 – *Determinazione della tariffa* ..... » 9
Art. 14 – *Copertura dei costi del servizio* ..... » 10
Art. 15 – *Piano finanziario* ..... » 10
Art. 16 – *Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI* ..... » 10
Art. 17 – *Tariffe per le utenze domestiche* ..... » 11
Art. 18 – *Occupanti le utenze domestiche* ..... » 11
Art. 19 – *Tariffa per le utenze non domestiche* ..... » 11
Art. 20 – *Classificazione delle utenze non domestiche* ..... » 12
Art. 21 – *Scuole statali* ..... » 12
Art. 22 – *TARI giornaliera* ..... » 12
Art. 23 – *Tributo provinciale* ..... » 13
Art. 24 - *Dichiarazione* ..... » 13
Art. 25 – *Riduzioni per le utenze domestiche* ..... » 14
Art. 26 – *Incentivazione al compostaggio domestico* » 15
Art. 27_ V*ersamenti* …… » 15
Art. 28 – *Funzionario responsabile del tributo*…….... » 15
Art. 29 – *Verifiche ed accertamenti* ……. » 15
Art.*30 – Accertamento*…… » 16
Art.31 - *Rimborsi*…… » 16
Art.32 - *Sanzioni* …… » 16
Art.33 – *Interessi* ……. » 16
Art. 34 - *Contenzioso* …….. » 17
Art. 35- *Norme di rinvio* …… » 17
Art.36 – *Entrata in vigore* …… » 17

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. È istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. La TARI, ai sensi del medesimo art. 1, è una delle componenti riferite ai servizi dell'imposta unica comunale (IUC), il cui presupposto è l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali.

3. La tassa è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

Art.2
Presupposto del Tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso , l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

a) Locali - le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato (alternativa:su tre lati) verso l'esterno,anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) Aree scoperte -sia le superfici prive di edifici o strutture edilizie,sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale,come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) Utenze domestiche- le superfici adibite a civile abitazione;

d) Utenze non domestiche - le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art.3
Decorrenza del tributo

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è determinata annualmente dal Consiglio Comunale entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, si intendono confermati gli ultimi valori

deliberati.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei

locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In caso di omessa dichiarazione l'ufficio si avvarrà dei dati desunti dai registri anagrafici e da altra documentazione utile, e perdura sino al giorno in cui il contribuente presenta denuncia di cessazione. Nel caso di omessa presentazione della denuncia di cessazione l'ufficio continuerà ad addebitare i costi del servizio fino a che non riceva notizia del subentro nell'unità immobiliare di altra utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove, l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dall'utente subentrante.

Art.4
Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.
2. Nel caso di immobili la cui superficie insiste a cavallo sul territorio di due distinti Comuni, il soggetto attivo della TARI è individuato nel Comune nel cui territorio è situato l'accesso all'immobile. Qualora, poi, tale principio risultasse di difficile applicazione, nel caso dell'esistenza di più accessi, si ritiene che debba essere applicato il criterio della proporzionalità tra i due Comuni interessati.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5
Soggetto passivo

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, esistenti sul territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente

responsabile.

3. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod.civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.

5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte i uso esclusivo.

Art.6
Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce "rifiuti", ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettera b), c), ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152:

a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo:
c) I rifiuti da lavorazioni industriali;
d) I rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) I rifiuti da attività commerciali;
f) I rifiuti da attività di servizio;
g) I rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 7
Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate nell'allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2. Bisogna tener conto del confine tracciato dall'art.195,comma 2,lettera e, del decreto legislativo 152/06.

Art. 8
Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti Sostanze individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) Le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
b) Il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) I rifiuti radioattivi;
e) I materiali esplosivi in disuso;
f) Le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella sevicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
g) I sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) Le acque di scarico ;
b) I sottoprodotti di origine animale,compresi i prodotti trasformati,contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002,eccetto quelli destinati all'incenerimento,allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio ;
c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione,compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
d) I rifiuti risultanti dalla prospezione,dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 .

Art. 9
Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) Le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
c) I locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
d) Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
e) Le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
f) Le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
g) Per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca , la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 10
Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art.11
Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 649, dell'art. 1 della legge 147 del 2013).

2. Non sono in particolare, soggette a TARI:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella sevicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono assoggetti al tributo : gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori di predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dal tributo.

oRelativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali non assimilati, o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obbiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente,applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

categoria di attività	**% di abbattimento di superficie**
FALEGNAMERIA	**30 %**
AUTOCARROZZERIA	**30%**
AUTOFFICINA PER RIPARAZIONE VEICOLI	**30%**
GOMMISTA	**30%**
AUTOFFICINA DI ELETTRAUTO	**30%**
LAVANDERIA	**30%**
VERNICIATURA	**30%**
GALVONOTECNICA	**30%**
AMBULATORIO MEDICO,DENTISTICO, DI ANALISI	**30%**
TIPOGRAFIA	**30%**

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice

CER;

b) comunicare entro il …….. dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate di un quantitativo congruo di rifiuti speciali, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

5. Ai sensi del comma 649, secondo periodo, dell'art. 1 della Legge 147 del 2013, per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono comunque escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica il comma 3.

Art. 12
Base imponibile del tributo

1. La base imponibile della tassa è data:

a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie da assoggettare alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Dall'attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 647, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile a tassa sarà pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;

b. per tutte le altre unità immobiliari dalla superficie calpestabile.

2. Per l'attività di accertamento relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138.

3. In sede di prima applicazione della tassa, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tares.

4. La superficie imponibile è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia, rispettivamente, superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

Art. 13
Determinazione della tariffa

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa della TARI è approvata dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le tariffe sono commisurate:

a) ai criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

3. Le tariffe sono articolate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, individuate dall'allegato 1 al presente regolamento.

4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

6. Per gli anni 2014 e 2015, nel provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3, 3b, 4 e 4b del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, possono essere adottati in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e possono altresì non essere considerati i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del citato allegato 1.

Art. 14
Copertura dei costi del servizio

1. La tassa deve garantire la copertura integrale di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. Dal costo deve essere sottratto quello relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali.

3. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 1, il Comune si avvale anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Art. 15
Piano finanziario

1. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio per la sua approvazione .

2. Il contenuto del piano finanziario è stabilito sulla base delle norme dell'art. 8 del D.P.R. 158/99.

Art. 16
Elementi necessari per la determinazione della tariffa della TARI

1. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo della tassa dovuta, si fa riferimento al codice ATECO, codice attività IVA, ed altri elementi risultanti dai pubblici registri. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. In caso di più attività svolte negli stessi locali si adotta il criterio dell'attività prevalente in termini quantitativi .Per le attività non incluse esplicitamente si applica la tariffa della categoria con produzione potenziale di rifiuti più similare.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti, il numero degli occupanti, ai fini dell'applicazione della tariffa, è quello risultante dai registri anagrafici comunali. Per le utenze domestiche non residenti il numero degli occupanti deve essere indicato dal soggetto passivo nella dichiarazione.

3. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche quale pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della

tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o da soggetti diversi da persona fisica, si considerano n. 2 occupanti

Art.17
Tariffe per le utenze domestiche

1. La quota fissa delle tariffe per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per le unità di superficie parametrate al numero degli occupanti,secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n.158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupati,secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa dono determinati nella delibera tariffaria.

Art.18
Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune,salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare,come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenza o ricoveri presso case di cura o di riposo,comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupati quello indicato dall'utente sulla base di apposita certificazione o, in mancanza, quello di 2 unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare,in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Per le unità abitative,di proprietà o possedute a titolo di usufrutto,uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti,tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo,il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

6. Il numero degli occupati le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 19
Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punti 4.4, Allegato 1 , del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999,n. 158

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art.20
Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profili della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art.21
Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n.31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

Art. 22
TARI giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la TARI giornaliera.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa della TARI giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa quota fissa e quota variabile maggiorata del 100%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della TARI.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs. 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Alla TARI giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della TARI annuale.

Art. 23
Tributo provinciale

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24
Dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

a) l'inizio,la variazione o la cessazione dell'utenza;
b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente rappresentante dell'attività che in esse si svolgono;
c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano,l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti,detentori o possessori,con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. I soggetti obbligati presentano al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata *direttamente al protocollo dell'Ente, con raccomandata AR o PEC.*

5. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere, oltre che, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, nonche' il numero degli occupanti l'abitazione.

7. Per la prima applicazione della TARI si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti necessari per l'applicazione della TARI, sia ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'Ente e sia, ove quest'ultime siano sufficienti, ad apposite richieste presentate agli utenti.

8. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso della tassa relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

9. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini indicati al precedente comma 7, la tassa non è dovuta se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, potranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso.

11. Tutti i soggetti sono dovuti a:

a) Indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) Comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti mensilmente prodotti nell'anno, distinti per codici CER, fornendo copia, ed originali in visione, della documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (fatture, formulari mensili e registro di carico e scarico dei rifiuti), rappresentativi dei reali prelievi medi di rifiuti che la specifica attività potrebbe produrre , sia per rifiuti urbani che assimilabili agli urbani.

Art.25
Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza

delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. La riduzione di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione,anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 26

Incentivazione alle utenze domestiche

1) Per le utenze civili che si impegneranno ad autosmaltire i propri rifiuti differenziati contraddistinti dai codici CER indicati nel disciplinare sulla gestione dell'isola ecologica, saranno riconosciuti compensi economici, graduati sulle quantità dei rifiuti differenziati conferiti .

2) Si demanda alla G.M. la precisazione delle modalità e la quantificazione del compenso incentivante che, saranno oggetto di un successivo atto.

3) Le premialità riconosciute nel loro complesso non potranno superare l'importo di € 50.000,00.

Art. 27

Versamenti

1. La gestione dell'accertamento e della riscossione ordinaria e coattiva nonché dell'accertamento della TARI, ai sensi dell'art. 1, comma 691 della Legge 147/2013, è affidata, fino alla scadenza del relativo contratto, all' ATI, di cui fanno parte l' INPA s.p.a. e la GAMMA TRIBUTI s.r.l., con sede legale in via Cesare Pavese n.60, Roma .

2. La TARI è versata mediante modello di pagamento unificato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 (F24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati.

4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Il contribuente non è tenuto al versamento della tassa qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 16 è inferiore ad € 12.

Art. 28

Funzionario responsabile del tributo

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge n. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della IUC, di cui la TARI risulta uno dei componenti, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 29

Verifiche e accertamenti

1. Il Comune provvede alla verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari anche secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 693 e 694 della Legge n. 147/2013. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o

d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006.

2. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

3. Non si fa luogo all'accertamento del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 30 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Art. 30
Accertamento

1. L'omessa o infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune di Poggiomarino, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzione interessi di mora e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 31
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Non si fa luogo al rimborso del tributo nel caso in cui l'imposta dovuta sia pari o inferiore ad € 12,00.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32
Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applicano le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

Art. 33
Interessi

1. La misura degli interessi da applicare sia sugli accertamenti sia sui rimborsi è quella prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 34
Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il ricorso deve essere proposto entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'avviso di accertamento o di ogni altro atto da impugnare.

Art. 35
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni relative alla TARI contenute nell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, del regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni,[1] al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 36
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016.

ALLEGATO B

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITÀ CON OMOGENEA POTENZIALITÀ DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Categoria utenze non domestiche
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2 Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5 Stabilimenti balneari
6 Esposizioni, autosaloni
7 Alberghi con ristorante
8 Alberghi senza ristorante
9 Case di cura e di riposo
10 Ospedali
11 Uffici, agenzie, studi professionali
12 Banche ed istituti di credito
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri durevoli
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato 16 Banchi di mercato beni durevoli
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20 Attività industriali con capannoni di produzione
21 Attività artigianali di produzione beni specifici
22 Ristoranti, trattorie. osterie, pizzerie, pub
23 Mense, birrerie, amburgherie
24 Bar, caffè, pasticcerie
25 Pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26 Plurilicenze alimentari e/o miste
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28 Ipermercati di generi misti, supermercati
29 Banchi di mercato generi alimentari
30 Discoteche, night club